

N. Rg. 56-1/2022 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice dott.ssa Antonella Rimondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura n. 56-1/2022 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

D'AMBROSIO ROMANO

C.F.

DMBRMN61R16A944L);

RUBINI CRISTINA, C.F. RBNCST66A52A944Y);

Rappresentati e difesi dagli avv. M. Olivia Zambelli e Carla Voria

Con ricorso presentato in data 28.10.2022 Romano D'Ambrosio e Cristina Rubini, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, hanno proposto ai propri creditori una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti ex art. 66 e ss. del D.lgs. n. 14/2019 (CCI), nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 14,39%.

pagina 1 di 7

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 22	
N°	Cron.
N° 22	Rep.



E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Dott.ssa Ludovica Drei Donà, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

I ricorrenti, a seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale, hanno modificato il piano, con previsione di pagamento di alcune obbligazioni – non oggetto di ristrutturazione – da parte di terzi.

Con decreto emesso in data 25.11.2022 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 19.01.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte del creditore FINITALIA S.p.A.. Non ha ritenuto necessario apporre delle modifiche al piano così come originariamente presentato.

Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per entrambi i ricorrenti, tra loro conviventi, ai sensi dell'art. 66, I comma CCI che dispone che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

Passando a questo punto ad esaminare le contestazioni mosse da Finitalia S.p.A., va preliminarmente osservato che l'OCC nella propria relazione ha, se pur con argomentazioni generiche, escluso la corretta valutazione del cd. merito creditizio. Al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento in favore di Romano



D'Ambrosio in data 15.07.2021, se solo il creditore avesse adempiuto a quanto disposto dall'art. 124 bis TUB, che impone al finanziatore l'obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente, valutandone il merito creditizio, avrebbe potuto verificare che la situazione economica del ricorrente non era tale da poter sostenere la restituzione del prestito che, conseguentemente, doveva essere negato.

Atteso che l'art. 69 CCII stabilisce che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*, si deve escludere che le osservazioni di Finitalia S.p.A. possano essere esaminate ai fini della decisione.

Peraltro, anche a voler prendere in considerazione le contestazioni del creditore, si deve ritenere che le stesse non siano meritevoli di condivisione, per le ragioni di seguito riportate:

- a) Finitalia S.p.A. eccepisce anzitutto come, nonostante nella proposta presentata dai ricorrenti la esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione afferisca a debiti cd. "misti", ovvero contratti da Romano D'Ambrosio sia in veste di consumatore, sia nella sua qualità di imprenditore (ormai) cessato, di contro, di tale obbligazioni nella *"massa passiva del piano non se ne è rinvenuta alcuna traccia"*. Pertanto, sostiene il creditore, che l'esclusione dalle poste passive del predetto importo, la cui previsione di saldo avverrebbe tramite l'apporto di finanza esterna fornito da alcuni parenti resisi disponibili a adempiere (rispettivamente il figlio dei ricorrenti e la madre di Cristina Rubini), violerebbe il principio della *par condicio creditorum*. Le dichiarazioni rilasciate dai terzi, inoltre, non sarebbero sufficienti a tutelare l'intero ceto creditorio *"trattandosi di accordi interni tra le parti, privi peraltro di data certa"* e quindi, laddove i familiari venissero meno all'obbligo assuntosi, l'Amministrazione delle finanze potrebbe rivalersi direttamente sul debitore pregiudicando la fattibilità del piano.



Al riguardo va rilevata, in principalità, la legittimità della proposta di ristrutturazione che attiene unicamente ad obbligazioni consumeristiche di entrambi i ricorrenti. In secondo luogo, le obbligazioni rimaste estranee, relative alla esposizione maturata dal solo D'Ambrosio nei confronti della Amministrazione delle finanze in relazione alla precedente attività imprenditoriale, sono fronteggiate con finanza messa a disposizione da terzi, con dichiarazione che appare sufficiente – anche in considerazione del modesto importo del debito – a garantirne l'adempimento, senza rischi per i restanti creditori del ricorrente. Non va poi trascurato che Finitalia S.p.A. non pare aver alcun interesse a proporre l'osservazione, tenuto conto che – se i crediti vantati dall'Erario fossero ricompresi nel piano, essendo assistiti da privilegio - comporterebbero una riduzione delle somme a disposizione dei creditori chirografi, categoria alla quale appartiene Finitalia S.p.A..

- b) la creditrice, inoltre, censura la carenza di motivazione in merito alla perdita del lavoro di Cristina Rubini avvenuta nel 2009, mettendo anche in dubbio, al punto 3 della stessa memoria, che tale evento si sia addirittura verificato. È ciò, sostiene il creditore, ai fini di un'eventuale riconoscimento di "meritevolezza" in capo alla medesima. Sul punto ci si limita ad osservare come le circostanze riguardanti la ricorrente Rubini non siano di pertinenza del creditore istante, che ha intrattenuto rapporti di credito esclusivamente con Romano D'Ambrosio;
- c) Riguardo alle osservazioni sollevate dal creditore rispetto alla crisi imprenditoriale di D'Ambrosio prima e alla successiva cessione dell'attività imprenditoriale, si deve rilevare che – pur dovendosi dare atto della genericità delle allegazioni contenute nel ricorso – il ricavato della cessione dell'attività nel 2012 (euro 70000) non è servito verosimilmente al pagamento dei soli fornitori, ma anche al mantenimento dello stesso ricorrente (e della famiglia), tenuto conto che Romano D'Ambrosio risulta aver trovato un'occupazione solo nel 2019;



- d) Finitalia S.p.A. lamenta inoltre il mancato annovero della quota di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nella massa attiva a disposizione dei creditori; su tale questione, è condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il TFR ha natura di credito futuro che sorge soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e pertanto, il diritto a percepire la suddetta indennità non è ancora sorto, poiché il rapporto di lavoro è ancora in essere;
- e) quanto all'osservazione mossa dal creditore al punto 3 della memoria, circa l'asserita assenza del requisito della "meritevolezza" in capo ai ricorrenti, concludendo, a pagina 6 della stessa, con l'affermazione secondo cui *"l'attuale situazione (di indebitamento) sia derivata dalla colpa grave degli stessi"* e che pertanto *"l'aver perfezionato un contratto di tale portata (ndr. contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 04.02.2009 con la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. per originari euro 200.000,00) costituisce testimonianza evidente della negligenza e sconsideratezza della loro scelta"*, si osserva che nel caso di specie non si rinviene alcuna colpa grave in capo ai ricorrenti, quanto semmai un comportamento censurabile proprio da parte dell'Istituto di Credito che, nella concessione del mutuo avrebbe dovuto rapportare l'entità della rata mensile da corrispondere, al reddito complessivo netto medio mensile dell'epoca, pari a circa euro 2.650. La rata determinata (di euro 1.148), invece, era sproporzionata rispetto al reddito a disposizione, tenendo conto della composizione del nucleo familiare;
- f) conclude il creditore nelle sue doglianze, come a suo avviso, la percentuale di soddisfo offerta al ceto chirografario sia da considerare "irrisoria" anche alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte n. 28013 del 26 settembre 2022. A tal proposito si evidenzia che la pronuncia riguardava una proposta di soddisfazione del ceto creditorio chirografario nella *"esigua percentuale 3,82%"*. Nel caso di specie, la situazione rappresentata è ben diversa, dato che la percentuale offerta al ceto chirografario dai ricorrenti D'Ambrosio e Rubini è



pari al 14,39% e non può, pertanto, ritenersi irrisoria, anche alla luce delle prospettive future di lavoro dei debitori.

Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC così come integrata e modificata, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispongono i ricorrenti appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **D'AMBROSIO ROMANO** [REDACTED] C.F. **DMBRMN61R16A944L**) e **RUBINI CRISTINA** [REDACTED] C.F. **RBNCST66A52A944Y**);
2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al



- giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti –
sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale
www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
 5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 8 febbraio 2023

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

Deposita in Cancelleria telematicamente
il 08/02/23



IL FUNZIONARIO
Dr. Daniela ANCONETANI

